



Protocollo n° **5700**
del **07.04.2021**

Oggetto: Tribunale di Messina Sezione Lavoro, R.G. n. 1180/2021, Bombaci Marco c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto del 23.03.2021.

In esecuzione della disposizione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa con decreto del 23.03.2021 nel giudizio R.G. n. 1180/2021, Bombaci Marco c./Messinaservizi Bene Comune SpA, si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti allegati:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal sig. Bombaci Marco;
- procura alle liti autenticata dal legale di controparte;
- decreto emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro in data 23.03.2021 per fissazione udienza del 23.04.2021;
- relata di notificazione atti a mezzo *pec* del 02.04.2021.

La pubblicazione dei suddetti atti assume il valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo

TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 cpc

nell'interesse del signor **BOMBACI Marco**, nato a Messina il 18 aprile 1989, codice fiscale BMBMRC89D18F158O, ivi residente in via Anassagora 14 n. 31, Contrada Fucile, elettivamente domiciliato in Messina, Viale Garibaldi n. 308/C, presso lo studio dell'Avv. Antonino Chiofalo (codice fiscale CHFNNN62E08F158P), che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto -rilasciata su foglio separato- e che dichiara formalmente, ai sensi dell'art. 170, 4° comma c.p.c., di accettare le comunicazioni di cancelleria al fax: 0905728242 o all'indirizzo di p.e.c. ninochiofalo@pec.giuffre.it

CONTRO

MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA, C.F. e P. IVA 03459080838), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Piazza Unione Europea (pec: messinaservizibenecomune@pec.it)

SI PREMETTE IN FATTO

A) La Messinaservizi Bene Comune spa, (società in *house providing* del Comune di Messina per la raccolta e gestione dei rifiuti) indiceva un bando di selezione per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di dodici mesi, di n. 100 operatori ecologici (lavoratori livello J CCNL Utilitalia), mediante formazione di una graduatoria a cura del Centro per l'Impiego di Messina, cui la società resistente presentava la relativa richiesta di selezione n. 9237 del 13.08.2019, e che doveva essere formata secondo i titoli ed i requisiti oggettivi di cui all'avviso del 19.08.2019 prot. n. 27511 (all. 1), successivamente integrato e sostituito dall'avviso del 02.09.2019 prot. n. 29177 (all. 2).

B) L'odierno ricorrente presentava idonea domanda (ritualmente protocollata dalla società resistente) per partecipare alla preselezione per l'inserimento in graduatoria, allegando dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al titolo di studio posseduto ed agli ulteriori requisiti richiesti dai su indicati avvisi (all. 3).



Dichiarazione sostitutiva, si rileva sin da ora, effettuata integrando, con i dati personali e di studio, il modello già predisposto dalla Messinaservizi Bene Comune spa.

Il Bombaci, altresì, si sottoponeva alle visite mediche richieste al fine di verificare la sua idoneità allo svolgimento delle mansioni di operatore ecologico, attestata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina con certificazione del 17.01.2020 prot. n. 54 (all. 4).

C) Esaminati i titoli ed i requisiti oggettivi ed esperita ogni opportuna verifica sulle domande presentate, il Centro per l'Impiego di Messina redigeva la graduatoria dei soggetti da potere utilmente avviare al lavoro e la comunicava alla Messinaservizi Bene Comune spa con nota del 03.12.2019 prot. n. 59407 (all. 5)

Nella su indicata graduatoria il ricorrente risultava classificato al n. 189 con un punteggio di 820.

D) Nel gennaio del corrente anno l'odierno ricorrente non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalla Messinaservizi Bene Comune in ordine all'avvio della procedura delle assunzioni e ad un suo inserimento nella graduatoria definitiva ed avendo appreso, altresì, che la su indicata società stava procedendo ad altre assunzioni di operatori ecologici chiamando, per scorrimento, dalla graduatoria, candidati che occupavano posti della graduatoria formata dal Centro per l'Impiego di Messina successivi al suo, con pec del 11 gennaio 2021 (all. 6) chiedeva le dovute informazioni alla società odierna resistente, formulando, contestualmente, richiesta di accesso agli atti.

E) La Messinaservizi Bene Comune, con lettera del 29 gennaio 2021, inviata a mezzo pec lo stesso giorno, (all. 7), riscontrando la richiesta di accesso atti, inviava: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Bombaci (in all. 3); il certificato del casellario giudiziale (all. 8); la comunicazione di esclusione prot. n. 5190 del 06.05.2020 (all. 9); documenti di spedizione per raccomandata rilasciati da Poste Italiane da cui risulta effettuata la consegna in data 13.05.2020 (all. 10); delibera del Consiglio di amministrazione del 13.05.2020 e graduatoria candidati ammessi (all. 11)



In buona sostanza la Messinaservizi Bene Comune, con nota del 06.05.2020 prot. n. 5190, notificata a mezzo pec al ricorrente solo in data 29 gennaio 2021 in seguito alla richiesta di accesso atti, comunicava al Bombaci la sua esclusione dalla graduatoria per mancanza del requisito "di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p." oltre che per la circostanza "di aver reso dichiarazione sostitutiva difforme allo stato posseduto".

F) Il ricorrente, pertanto, con pec del 12-16 febbraio 2021 (all. 12), premettendo di non aver mai ricevuto da parte della Messinaservizi Bene Comune spa alcuna raccomandata contenente la comunicazione di esclusione in data 13 maggio 2020 (sul punto si attende al Banco della prova la società resistente), contestava l'esclusione dalla graduatoria e chiedeva alla Messinaservizi Bene Comune spa di voler procedere in autotutela alla revoca del provvedimento di esclusione ed al suo reinserimento nella graduatoria.

La su indicata pec di contestazione e richiesta di provvedimenti in autotutela non veniva assolutamente riscontrata dalla Messinaservizi Bene Comune spa.

G) Il comportamento nella fattispecie osservato da Messinaservizi Bene Comune spa è palesemente illegittimo e lede il diritto del Bombaci ad essere inserito nella graduatoria de qua per essere avviato al lavoro, tanto che il ricorrente si è determinato ad agire in giudizio, anche nella successiva eventuale fase di merito, per essere reinserito nella graduatoria dei candidati ammessi per sottoscrivere un contratto a tempo determinato di operatore ecologico, previo annullamento della comunicazione di esclusione prot. n. 5190 del 06.05.2020 e di ogni altro provvedimento presupposto (avviso di selezione del 19.08.2019 prot. n. 27511 ed avviso di selezione del 02.09.2019 prot. n. 29177, contenenti i requisiti di accesso) e consequenziale (delibera del Consiglio di amministrazione del 13.05.2020 e graduatoria candidati ammessi), nonché al fine di ottenere il risarcimento di ogni danno subito (patrimoniale ed extrapatrimoniale –morale, esistenziale, ecc-) in conseguenza della ritardata o mancata assunzione.

SI OSSERVA IN DIRITTO



Quanto sopra premesso in fatto, nel ribadire che il provvedimento di esclusione prot. n. 5190 del 6 maggio 2020 è stato portato a conoscenza del ricorrente solo ed esclusivamente con la pec del 29 gennaio 2021, non essendo mai stata consegnata nessuna raccomandata al riguardo né al Bombaci Marco né ad un suo familiare, si rileva che il su indicato provvedimento di esclusione è palesemente illegittimo sia nella parte in cui contesta al Bombaci di non essere in possesso dei requisiti richiesti per avere riportato una condanna penale e sia nella parte in cui contesta al Bombaci di avere reso una dichiarazione sostitutiva difforme dallo stato posseduto per non aver dichiarato di aver riportato detta condanna penale.

A sostegno si espone quanto segue.

H) Sulla contestata mancanza del requisito "*di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p.*" – INSUSSISTENZA, ILLEGITTIMITA’

Il requisito "*di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p.*", così genericamente inteso , ed il conseguente provvedimento di esclusione del ricorrente sono illegittimi.

Invero, l’art. 19, comma 2, del D. Lgs n. 175/2016 stabilisce che “*Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.*”

L’appena richiamato terzo comma dell’art. 35 del D. Lgs n. 165/2001, alle lettere a) e b), statuisce che “*le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei*



requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;”

Nella fattispecie de qua è palese che la Messinaservizi Bene Comune spa, con la richiesta del requisito "di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p.", così genericamente formulato, senza l'indicazione specifica nel bando dei reati che avrebbero comportato l'esclusione ha sicuramente violato i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, così come è altrettanto palese che non si è neanche attenuta al su riportato disposto dell'art. 35, comma 3, lett. b, del D. Lgs n. 165/2001, se è vero, per come è vero e per come si evince dal provvedimento di esclusione, che non risulta essere stata fatta alcuna valutazione sulla relazione tra il reato commesso dal Bombaci e la perdita dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività di operatore ecologico, che da detto reato conseguirebbe.

E' ancora il caso di evidenziare che nella normativa vigente non esiste alcuna disposizione che vieta l'accesso al pubblico impiego a chi abbia riportato una qualsiasi ed indiscriminata condanna penale e la regola generale per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 2, comma 3, del DPR n. 487/1994, recita che *“Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”*.

Nella fattispecie è incontestabile che il “grave” reato (commesso più di dieci anni fa dal Bombaci) di “disturbo del riposo delle persone”, previsto e punito dall'art. 659 CP, per il quale al ricorrente è stata inflitta la pena dell'ammenda di euro 200,00, non comporta sicuramente alcuna interdizione.

Per quanto sopra esposto si appalesa sicuramente illegittimo il bando laddove prevede l'esclusione dei candidati che abbiano riportato una condanna



penale senza valutare la tipologia del reato, l'entità della pena e, quindi, il riflesso che la commissione di detto reato possa avere sulla effettiva capacità degli stessi candidati a svolgere le mansioni di operatore ecologico, in violazione dei su riferiti principi che impongono, proprio, che i requisiti richiesti siano effettivamente collegati alla attitudine ad espletare le mansioni a cui il lavoratore dovrà essere adibito.

In buona sostanza dall'avere riportato una condanna penale non può discendere automaticamente l'incapacità a svolgere le mansioni da parte del candidato e, quindi la sua esclusione.

Sul punto si è anche pronunciata in maniera conforma la Corte Costituzionale (n. 971/1988) statuendo che la sentenza penale di condanna non può determinare l'automatica destituzione di diritto, richiedendosi che venga necessariamente avviato un procedimento disciplinare; ne consegue, pertanto, che la sentenza penale, come non può determinare automaticamente la destituzione, non può neanche precludere automaticamente l'accesso al pubblico impiego.

In conclusione, il requisito "di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p.", per avere un senso legittimo non può essere inteso in senso generico così come letteralmente riportato ma deve necessariamente essere inteso come assenza di condanne penali che impediscono la costituzione del rapporto di lavoro e, ancor più specificamente, che impediscono la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione

H1) Ad identiche conclusioni si perviene anche a voler considerare (ma così non è) la Messinaservizi Bene Comune spa una società privata, atteso che il CCNL di categoria Unitalia, espressamente richiamato nell'avviso di selezione, prevede che il lavoratore è tenuto alla presentazione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti al fine di verificare l'assenza di condanne e procedimenti penali, non indiscriminatamente considerati, ma che incidano sull'attitudine professionale del lavoratore.

H2) Nella fattispecie, si ribadisce, il Bombaci risulta essere stato condannato, per un fatto commesso in data 17 luglio 2010, per "disturbo del riposo delle persone",



previsto e punito dall'art. 659 CP. Quest'ultima disposizione, che non contempla neanche la reclusione, prevede che *“chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro”*

Pertanto, il fatto contestato al ricorrente sarà stato considerato di una rilevanza e pericolosità sociale irrisoria, tale da indurre il Tribunale di Messina a condannare il Bombaci all'ammenda di euro 200,00, cioè alla pena minima ridotta per la concessione delle attenuanti.

Orbene non solo è di tutta evidenza che la su riferita condanna non può essere preclusiva alla costituzione del rapporto di lavoro e non può portare, quindi, all'esclusione dalla graduatoria, atteso che da detta condanna non è derivata al Bombaci l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, e dalla stessa non può certo conseguire l'inattitudine del ricorrente a svolgere le mansioni di operatore ecologico, ma è parimenti evidente che il provvedimento di esclusione oltre ad essere illegittimo per i motivi sopra riportati, viola anche i principi Costituzionali di proporzionalità, di adeguatezza, nonché quello di riabilitazione del condannato

E' veramente risibile, (per come riferito all'interno della richiesta di reinserimento in graduatoria in autotutela), vedersi escluso per essere stato condannato, per un fatto del luglio 2010, ad un ammenda di euro 200,00!

Per completezza di esposizione si riferisce che il reato deve essere considerato estinto ex art. 167 cp e che, il Bombaci è in attesa della richiesta riabilitazione.

I) Sulla contestata difformità della dichiarazione sostitutiva resa dallo stato posseduto – INSUSSISTENZA ED IRRILEVANZA

Parimenti infondata è la contestazione di avere reso una dichiarazione sostitutiva difforme dallo stato posseduto per non aver dichiarato di aver riportato la condanna penale de qua.



11) Buona Fede del ricorrente nel rilasciare la dichiarazione

Nel rimarcare che non sfuggirà al Giudice adito che la dichiarazione sostitutiva è stata rilasciata dal Bombaci (come da ogni altro candidato) su di un modello prestampato, predisposto dalla società resistente, che doveva solo essere integrato con i dati personali ed il titolo di studio del candidato prima di essere firmato, e fermo restando quanto riferito al superiore capo H in ordine alla irrilevanza della condanna riportata dal Bombaci ai fini dell'avviamento al lavoro, si rileva come l'odierno ricorrente abbia reso la dichiarazione sostitutiva in assoluta buona fede.

Il Bombaci, invero, in data 17 gennaio 2020 ben poteva non ricordare quell'irrilevante episodio di gioventù, (circolava alla guida di un veicolo con lo stereo ad alto volume), commesso dieci anni prima (17 luglio 2010) e, soprattutto, lo stesso, anche per il suo non elevato grado di istruzione (licenza media), poiché per detti fatti gli era stata comminata un'ammenda di €. 200,00, poteva ben essere convinto, come in effetti lo era, che si fosse trattato di una semplice contravvenzione (peraltro regolarmente pagata il 10 novembre 2015) e non certo di un "così grave" precedente penale.

12) Insussistenza dell'obbligo di dichiarare la condanna riportata.

A prescindere dalla sicura ed incontestabile buona fede del Bombaci nel rendere la dichiarazione, si rileva che quest'ultimo non aveva alcun obbligo di indicare nella dichiarazione sostitutiva l'esistenza della condanna de qua, perché rientrante, a seguito della "riforma Orlando", tra quelle che non devono essere autocertificate nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, giusta disposto del decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122.

13) Irrilevanza, in ogni caso, ai fini dell'avviamento al lavoro della dichiarazione difforme dallo stato posseduto

In ogni caso, pur a non voler tener conto della buona fede del



Bombaci e pur volendo ritenere quest'ultimo tenuto a dichiarare la condanna de qua nonostante il disposto del decreto legislativo . 122/2018, si rileva che sicuramente non c'è alcun automatismo tra dichiarazioni mendaci e decadenza dal servizio.

La Corte di Cassazione, invero ha stabilito che *“il determinarsi di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A”* e, quindi, che, al limite, *“nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett. d) d.lg. n. 165/2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti”* (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 18699 dell'11 luglio 2019)

In buona sostanza, anche per il bando di concorso, non può avere rilevanza assoluta ed automatica, ai fini della decadenza dal beneficio, la falsità della dichiarazione essendo necessario che la dichiarazione non veritiera abbia comportato un qualche beneficio per l'aspirante”.

Nella fattispecie la falsa dichiarazione non ha portato alcun vantaggio al Bombaci in quanto, ove lo stesso avesse correttamente riportato nella dichiarazione la condanna penale subita (ammenda di €. 200,00 per disturbo al riposo delle persone), Messinaservizi Bene Comune spa avrebbe dovuto comunque procedere all'inserimento in graduatoria ed all'instaurazione del rapporto di lavoro per quanto riferito al superiore capo H.

L) Sul periculum in mora



Nel premettere che nella graduatoria definitiva approvata dalla Messinaservizi Bene Comune spa (in all. 11) dal n. 115 al n. 123 sono inseriti candidati che occupavano nella graduatoria inviata dal Centro per l'Impiego di Messina (in all. 5) un posto successivo a quello in cui era classificato il ricorrente e che i predetti beneficerebbero (se alcuni non hanno già beneficiato) dell'esclusione del Bombaci;

nel premettere, altresì, che la società resistente sembra abbia di recente avviato al lavoro e stia continuando ad avviare al lavoro altri operatori ecologici (ciò anche in considerazione del piano aziendale pubblicato dalla stessa società che prevede l'estensione della raccolta differenziata a tutto il territorio comunale), si evidenzia che nella fattispecie, oltre al *fumus boni iuris*, è sussistente anche il *periculum in mora*, necessario per l'emissione del richiesto provvedimento cautelare.

All'esclusione dalla graduatoria consegue il mancato avviamento al lavoro del ricorrente che subirebbe, pertanto, un danno grave ed irreparabile non solo dal punto di vista patrimoniale, per la mancata percezione delle retribuzioni, ma anche dal punto di vista personale per la perdita della "chance lavorativa" di potere essere immesso in organico in modo stabile, in vista di un nuovo e possibile reclutamento di personale da attingere dalle graduatorie già formate.

Ancora l'irreparabilità del pregiudizio deve essere identificata non solo nella lesione della funzione alimentare della retribuzione, ma anche nella lesione del diritto al lavoro, costituzionalmente garantito.

Il *periculum in mora* è altresì ravvisabile nella situazione economica e familiare in cui versa l'odierno ricorrente, in stato di disoccupazione (attualmente percettore del reddito di cittadinanza) e non in grado di provvedere alle esigenze del proprio nucleo familiare, composto dalla moglie, pure disoccupata, e da tre figli minori, come attestato dall'ISEE che



si produce (all. 13).

M) Richiesta autorizzazione a notificare ex art. 151 cpc

Ritenuto che con il presente giudizio si chiede il reinserimento del Bombaci nella graduatoria definitiva per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di dodici mesi, di n. 100 operatori ecologici (lavoratori livello J CCNL Utilitalia);

che sicuramente molti sono i controinteressati (9 sicuramente individuabili) ai quali deve essere notificato il presente atto per la regolare instaurazione del contraddittorio;

che la notificazione nei modi ordinari, stante il numero dei destinatari, si appalesa difficoltosa e potrebbe, in ogni caso, comportare notevoli ritardi nell'instaurazione del processo.

Quanto sopra ritenuto, si chiede al Signor Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, l'autorizzazione a notificare il ricorso ed il decreto di fissazione udienza a tutti i controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet della Messinaservizi Bene Comune spa.

Per quanto esposto e dedotto, il signor Bombaci Marco, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, chiede che il Tribunale adito, previi gli adempimenti di rito, ritenuta la propria competenza nonché la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) In via d'urgenza –anche con provvedimento reso inaudita altera parte– ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia della comunicazione di esclusione prot. n. 5190 del 06.05.2020, nonché, per quanto di ragione, di ogni altro provvedimento presupposto (avviso di selezione del 19.08.2019 prot. n. 27511 ed avviso di selezione del 02.09.2019 prot. n. 29177) e



conseguenziale (delibera del Consiglio di amministrazione del 13.05.2020 e graduatoria candidati ammessi), per i motivi tutti indicati in narrativa (capi H ed I).

2) Per l'effetto, sempre in via d'urgenza –anche con provvedimento reso inaudita altera parte- ritenuta e dichiarata la nullità, illegittimità e/o inefficacia della comunicazione di esclusione prot. n. 5190 del 06.05.2020, ordinare alla Messinaservizi Bene Comune spa di reinserire immediatamente il Bombaci Marco nella graduatoria definitiva per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di dodici mesi, di n. 100 operatori ecologici (lavoratori livello J CCNL Utilitalia), e di porre in essere ogni provvedimento necessario ed utile alla sua assunzione.

3) Con riserva di agire nella successiva fase di merito anche al fine di ottenere il risarcimento di ogni danno subito per come esposto al capo G della superiore narrativa.

4) Condannare Messinaservizi Bene Comune spa al pagamento si spese e compensi del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi

Si produce (sono sottolineati i documenti più importanti per un'immediata consultazione): 1) avviso del 19.08.2019 prot. n. 27511- Bando di selezione; 2) avviso del 02.09.2019 prot. n. 29177 – integrazione bando di selezione; 3) domanda per inserimento in graduatoria e dichiarazione sostitutiva di certificazione; 4) certificazione di idoneità dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina del 17.01.2020 prot. n. 54; 5) graduatoria dei candidati da potere utilmente avviare al lavoro stilata dal Centro per l'Impiego di Messina - nota del 03.12.2019 prot. n. 59407; 6) pec del 11 gennaio 2021 inviata a Messinaservizi Bene Comune spa; 7) lettera del 29 gennaio 2021 della Messinaservizi Bene Comune; 8) certificato del casellario giudiziale; 9) comunicazione di esclusione prot. n. 5190 del 06.05.2020; 10) documenti di spedizione per raccomandata rilasciati da Poste Italiane; 11) delibera del Consiglio di amministrazione del 13.05.2020 e graduatoria candidati ammessi; 12) pec del 12-16 febbraio 2021 inviata a Messinaservizi Bene Comune spa; 13) Attestazione ISEE Bombaci



STUDIO LEGALE Avv. Antonino Chiofalo
Corso Garibaldi n. 308/C - 98121 Messina
e-mail: chiofalo.antonino@libero.it
p.e.c.: ninochiofalo@pec.giuffre.it
Tel. 090340383 – 3478137127 Fax 0905728242

Marco; **14)** sentenza di condanna del Tribunale Penale di Messina; **15)** autocertificazione reddituale per esenzione dal contributo unificato.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che, però, il ricorrente, signor Bombaci Marco, in virtù delle disposizioni di legge, è esonerato dal versamento del contributo unificato atteso che egli (unitamente al suo nucleo familiare) è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del Testo Unico delle spese di giustizia per potere essere ammesso al gratuito patrocinio.

Messina 20 marzo 2021

Avv. Antonino Chiofalo



PROCURA

Io sottoscritto BOMBACI Marco, nato a Messina il 18 aprile 1989, codice fiscale BMBMRC89D18F158O, residente in Messina, via Anassagora 14 n. 31, Contrada Fucile, nel giudizio da promuovere contro la Messina Servizi Bene Comune spa al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o illegittimità del provvedimento di esclusione prot. n. 5190 del 6 maggio 2020 della predetta società e l'inserimento nella graduatoria dei candidati all'assunzione a tempo determinato di n. 100 Operatori Ecologici.

delego a rappresentarmi e difendermi, in ogni fase, stato e grado del giudizio d'urgenza ex art. 700 cpc, di merito, di esecuzione, di relative opposizioni e reclami, compreso l'appello, nonché nelle procedure connesse e dipendenti, l'avv. Antonino Chiofalo, c.f. CHF NNN 62E08 F158P, con studio in Messina, viale Garibaldi, n. 308/C, al quale conferisco ogni potere e facoltà di legge, ivi compresa la facoltà di transigere, conciliare, rinunciare agli atti di causa ed accettare le altrui rinunzie, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire interrogatorio formale e giuramento decisorio, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere in corso di causa, promuovere procedimenti esecutivi ed atti ad essi preliminari, quali atto di precetto, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

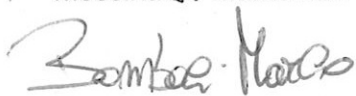
Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Antonino Chiofalo, in Messina, viale Garibaldi, n. 308/C, pec ninochiofalo@pec.giuffre.it, fax 0905728242..

Dichiaro ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 13 D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, di essere stato reso edotto che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sì d'ora il rispettivo trattamento.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, 5° comma, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. n. 48/2013

Messina 20 marzo 2021



Per autentica



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Il G.U.L.

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c.

ritenuta la necessità di decidere nel contraddittorio delle parti,

vista l'istanza ex art. 151 c.p.c.

FISSA

Per la comparizione delle parti l'udienza del 23/04/2021, ore 9.00, disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte, a cura del ricorrente entro il 07/04/2021.

Autorizza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messina Servizi Bene Comune S.p.A. del ricorso e del presente decreto entro il 07/04/2021.

Dispone che l'udienza del 23/04/2021 si svolga senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Messina, 23/03/2021

Il G.U.L.

Dott.ssa Rosa Bonanzinga

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avvocato Antonino Chiofalo, con studio in Messina, Via Garibaldi, n. 308/C, CF: CHFNNN62E08F158P, P.IVA: 01842060830, nella mia qualità di difensore e domiciliatario del signor **BOMBACI Marco**, nato a Messina il 18 aprile 1989, codice fiscale BMBMRC89D18F158O, ivi residente in via Anassagora 14 n. 31, giusta procura alle liti in atti allegata e rilasciata, su foglio separato, in calce al ricorso ex art. 700 cpc, del 20.03.2021 (depositato in Cancelleria il successivo 22.03.2021),

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge gli allegati e, cioè:

1) **"ricorso ex art. 700 cpc.pdf"** - file contenente copia informatica del ricorso ex art. 700 cpc del 20.03.2021 (depositato in Cancelleria il successivo 22.03.2021) promosso dal signor Bombaci Marco contro la Messinaservizi Bene Comune spa;

2) **"procura alle liti.pdf"** - file contenente copia informatica della procura alle liti rilasciata dal signor Bombaci Marco;

3) **"5221801s.pdf"** - file contenente copia informatica del decreto di fissazione udienza e comparizione parti emesso, in data 23 marzo 2021, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dr.ssa Rosa Bonanzinga, con il quale viene anche autorizzata, ex art. 151 cpc, la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messinaservizi Bene Comune spa del ricorso e dello stesso decreto,

ai seguenti soggetti:

1) **MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA**, C.F. e P. IVA 03459080838), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Piazza Unione Europea, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo **messinaservizibenecomune@pec.it** estratto dal pubblico elenco "INI-PEC / www.inipec.gov.it" del Ministero dello Sviluppo Economico.

2) **Controinteressati**, giusta su indicata autorizzazione del Giudice del Lavoro, ex art. 151 cpc, attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messina Servizi Bene Comune spa, mediante notifica effettuata trasmettendone copia informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata della su indicata società **messinaservizibenecomune@pec.it** estratto dal pubblico elenco "INI-PEC / www.inipec.gov.it" del Ministero dello Sviluppo Economico

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento, promosso ex art. 700 cpc dal signor Bombaci Marco, pendente avanti al Tribunale di Messina, Sezione Lavoro ed iscritto al n. 1180/2021 R.G. e che sarà chiamato dal Giudice del Lavoro dr.ssa Rosa Bonanzinga all'udienza del 23 aprile 2021

ATTESTO

ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, L. 53/94 e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12, che le seguenti copie informatiche allegare:

1) **"ricorso ex art. 700 cpc.pdf"** - file contenente copia informatica del ricorso ex art. 700 cpc; 2) **"procura alle liti.pdf"** - file contenente copia informatica della procura alle liti; 3) **"5221801s.pdf"** - file contenente copia informatica del decreto di fissazione udienza e comparizione parti con contestuale autorizzazione a procedere alla notifica ai controinteressati ex art. 151 cpc., sono conformi ai corrispondenti documenti presenti nel fascicolo informatico dal quale sono estratte.

ATTESTO

da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relazione di notifica, creata in pdf nativo e sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

1) **"ricorso ex art. 700 cpc.pdf"** - file contenente copia informatica del ricorso ex art. 700 cpc; 2) **"procura alle liti.pdf"** - file contenente copia informatica della procura alle liti; 3) **"5221801s.pdf"** - file contenente copia informatica del decreto di fissazione udienza e comparizione parti, contenente autorizzazione a procedere alla notifica ai controinteressati ex art. 151 cpc mediante pubblicazione sul sito internet della Messinaservizi Bene Comune spa del ricorso e del decreto di fissazione udienza e comparizione parti;

Messina 2 aprile 2021

avv. Antonino Chiofalo